



Proposte emendative della CGIL al disegno di legge A.S. 236 concernente Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

Emendamento n. 1

Modifica competenza assistenza autonomia e comunicazione su titolarità amministrazione

All'art. 1, comma 1, lettera a), le parole "sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligo per il Ministero dell'istruzione e del merito"", sono sostituite dalle seguenti: "sono inserite le seguenti: "per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia comunali e per il Ministero dell'istruzione e del merito per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado""

Relazione

L'emendamento intende ricondurre opportunamente la competenza dell'amministrazione titolare del rapporto di lavoro degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione all'amministrazione che gestisce le attività educative del sistema di istruzione. In particolare, rimane la previsione dell'articolato della proposta di legge di ricondurre al Ministero dell'istruzione e del merito il personale operante nelle scuole statali di ogni ordine e grado, mentre viene specificata la competenza degli enti locali per quanto riguarda i servizi educativi e le scuole dell'infanzia comunali.

Emendamento n. 2

Composizione dei GIT

Il punto 1 lettera b) comma 1 dell'art.1 è soppresso

Relazione

Si ritiene che, trattandosi di un servizio territoriale con funzioni di consulenza di carattere generale, sia opportuno attendere la definizione dei profili professionali in sede contrattuale e valutarne successivamente l'integrazione.

Emendamento n. 3

Composizione dei GLI

All'articolo 1, comma 1, lettera b) punto 2), sono soppresse le parole "e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio".

Relazione

Si tratta di un gruppo di lavoro per l'inclusione interno alla scuola, coadiuvato da personale specialistico esterno che ha in carico le alunne e gli alunni di un determinato territorio, con la funzione di supportare la comunità educante nella definizione dei progetti e nell'attuazione dei processi di inclusione. L'estensione ad associazioni maggiormente rappresentative senza la definizione di opportuni criteri di valutazione rischia di determinare disparità di accesso e intervento nei gruppi; pertanto si ritiene opportuno sopprimere questa porzione del periodo onde evitare di scaricare la scelta ed eventuali situazioni conflittuali sulle singole istituzioni scolastiche.

Emendamento n. 4

Composizione dei GLO

All'articolo 1, comma 1, lettera b) punto 3), la congiunzione "o" che precede "dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione" è sostituita da "e"

Relazione

La congiunzione "o" ha valore disgiuntivo, ovvero coordina all'interno della frase due elementi che si presentano come alternativi e si escludono a vicenda. È evidente che, nella proposizione che nel testo di legge precede la proposta di emendamento, i due termini – team dei docenti contitolari o consiglio di classe – sono alternativi, riferendosi nel primo caso alle scuole dell'infanzia e primarie, nel secondo alle secondarie. Al contrario gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione rappresentano, nella logica dell'emendamento, un'integrazione del gruppo di lavoro per cui è necessario utilizzare la congiunzione "e".

Emendamento n. 5

Individuazione requisiti profilo professionale assistente per l'autonomia e per la comunicazione

All'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

"1) il punto 2) è sostituito dal seguente: "2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, ed esclusivamente nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 179 e 180 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente, il profilo professionale del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale è definito nel CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, e nel CCNL, comparto Funzioni Locali, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.

2) il punto 3) è sostituito dal seguente: "3) al comma 5, lettera a) premettere le seguenti parole "limitatamente ai servizi educativi e alla scuola dell'infanzia comunale"

3) il punto 4) è sostituito dal seguente: “4) al comma 5-bis, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nel rispetto delle rispettive competenze di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.””

b) alla lettera b), punto 2) aggiungere “come previsto dal D.l. 182/2020

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente c-bis):

“c-bis) dopo l’articolo 15-bis, aggiungere il seguente articolo 15-ter:

(Rinvio alla contrattazione collettiva per la definizione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale e requisiti per l’attribuzione della qualifica di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale)

1. In applicazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 4 del presente decreto è individuato nel CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, e nel CCNL, comparto Funzioni Locali, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza, il profilo professionale di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale;

2. L’ assistente per l’autonomia e la comunicazione personale è una figura distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti all’interno dell’ambito scolastico e dei servizi del sistema integrato da zero a sei anni;

3. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente legge, limitatamente alle scuole statali di ogni ordine e grado, è disciplinato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un’apposita sezione del settore scuola, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante al personale educativo. Il rapporto di lavoro del personale di cui alla presente legge, limitatamente ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia comunali, è disciplinato nell’ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, inquadrando il profilo nell’area funzionari e delle elevate qualificazioni.

4. La qualifica di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea di un corso di laurea della classe L19, L24, L/SNT2. Acquisiscono la qualifica di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale coloro che, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e fermo restando il decreto del Ministro della salute 8 ottobre 1998, n. 520, come richiamate ai commi 594 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario.

5. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale;

b) svolgimento dell’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale per non meno di trentasei mesi, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l’ attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’ interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

7. I soggetti di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2025, possono maturare il requisito di anzianità di servizio di trentasei mesi, anche non continuativi, ai fini dell'acquisizione della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale secondo le modalità di cui al comma 5."

d) La lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) all'articolo 13, comma 2, in fine, sono inserite le seguenti parole: "Per le stesse finalità di cui al periodo precedente, gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione hanno pari diritto alla formazione in servizio in orario lavorativo da definire in sede contrattuale."

Relazione

Al fine di un reale riconoscimento e valorizzazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione si definiscono i titoli, le qualifiche e i requisiti di accesso del profilo rimandando alla contrattazione collettiva, nel rispetto degli ambiti di competenza di ciascuno, del comparto istruzione e ricerca e del comparto funzioni locali, la successiva definizione puntuale dei profili professionali. Tra i titoli di accesso alla professione sono previste le lauree L-19, L-24, L/SNT2 oltre che il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e educatore professionale socio-sanitario, con inquadramento nei rispettivi CCNL corrispondenti al titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica.

Sono fatte salve in via transitoria le posizioni di coloro che hanno prestato servizio per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, svolgendo funzioni di assistente per l'autonomia e la comunicazione, oltre che chi è già inquadrato presso una pubblica amministrazione a seguito del superamento di un concorso pubblico. Infine, viene previsto espressamente che coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistente per l'autonomia e la comunicazione, non possa costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Viene previsto inoltre che il diritto alla formazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione venga definito opportunamente in sede contrattuale, onde evitare problemi di applicazione dei piani formativi per il personale docente che sono definiti nell'ambito del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti.

Emendamento n. 6

Modifica per l'accesso alle procedure concorsuali e per l'esercizio della professione

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "il Ministero dell'istruzione e del merito" sono inserite le seguenti " , per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado"

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente 1-bis:

"1-bis. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, gli enti locali, per quanto afferisce ai servizi educativi e alla scuola dell'infanzia comunale, indicano apposite procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, con gli stessi termini e modalità di cui al comma precedente, finalizzate all'assunzione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. La spesa del personale assunto a seguito delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente, non si computa ai fini

della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.”

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole “comma 1” sono aggiunte le seguenti: “e comma 1-bis”

2) le parole “sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado” sono sostituite dalle seguenti: “risultano titolari della qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale ai sensi dell'articolo 15-ter comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

d) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole “costituiscono ulteriori requisiti di accesso alla procedura concorsuale di cui al comma

1” sono sostituite dalle seguenti: “costituiscono ulteriori elementi da valorizzare nell'ambito dell'attribuzione del punteggio delle procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis”;

2) dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera c-bis):

“c-bis) tutti i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui alle lettere precedenti.”

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente 4-bis:

“4-bis. Le procedure concorsuali di cui al comma 1-bis sono bandite dalle singole amministrazioni, ai sensi della normativa vigente.”

f) al comma 5 dopo le parole “Ministro dell'istruzione e del merito” sono aggiunte le seguenti: “per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado”.

Relazione

Il testo prevede una integrazione per permettere agli enti locali di bandire i concorsi per l'internalizzazione del personale di cui alla presente legge con le stesse modalità e tempi della procedura prevista per il Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare poi, in coerenza con quanto modificato all'articolo precedente vengono richiamati i requisiti per l'accesso alla procedura concorsuale, anche ai fini del corretto inquadramento nei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto istruzione e ricerca e del comparto funzioni locali, in modo da valorizzare adeguatamente le professionalità del personale attualmente impiegato nelle scuole di ogni ordine e grado. Infine viene chiarito che gli eventuali altri titoli richiamati al comma 3 costituiscano ulteriori titoli da valorizzare opportunamente nell'attribuzione del punteggio delle prove selettive ma che questi non costituiscano ulteriori requisiti di accesso necessari per la partecipazione alle procedure concorsuali.

Emendamento n. 7

Copertura finanziaria

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente articolo 3-bis:

Articolo 3-bis

(Copertura finanziaria)

“1. Per le finalità di cui all’articolo 3 comma 1 si provvede mediante stanziamento delle risorse necessarie aggiuntive oltre il fondo di cui all’articolo 1, commi 179 e 180, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, almeno fino a capienza dei soggetti che acquisiscono la qualifica di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale, di cui alla disciplina transitoria prevista all’articolo 15-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, per quanto afferisce alle scuole statali di ogni ordine e grado. Le risorse connesse all’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al periodo precedente sono individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui all’articolo 3 comma 1-bis si provvede mediante stanziamento delle risorse necessarie aggiuntive oltre il fondo di cui all’articolo 1, commi 179 e 180, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, almeno fino a capienza dei soggetti che acquisiscono la qualifica di assistente per l’autonomia e la comunicazione personale, di cui alla disciplina transitoria prevista all’articolo 15-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dall’articolo 2 della presente legge, per quanto afferisce ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia comunali. Le risorse connesse all’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al periodo precedente sono individuate con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto di cui al comma precedente destina le risorse così individuate all’incremento permanente del Fondo di Solidarietà Comunale di cui all’articolo 1, comma 448 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituendo opportunamente un obiettivo di servizio da garantire per l’assegnazione delle suddette risorse.”

Relazione

L’emendamento in questione intende chiarire la copertura finanziaria delle procedure concorsuali di cui all’articolo precedente, evidenziando la necessaria suddivisione delle risorse sulla base della divisione di competenze delle amministrazioni titolari dei rapporti di lavoro degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di cui all’articolo 1 come modificato dall’emendamento n. 1.